

(N. 1364)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 novembre 1950 (V. Stampato N. 889)

d'iniziativa dei Deputati **FABRIANI, AMADEO, BABBI, BELLAVISTA, BIANCO, BONOMI, CAPALOZZA, CARPANO MAGLIOLI, CASTELLI AVOLIO, CREMASCHI Carlo, FODERARO, LEONE MARCHEJANO, MANNIRONI, MARTINO Gaetano, MIGLIORI, RESTA, RICCIO, SCALFARO, SULLO, TARGETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 NOVEMBRE 1950

Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Non può essere dichiarata, ai sensi del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, convertito nella legge 20 dicembre 1941, n. 1740, la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora anche una sola delle parti abbia eseguito, sia pure parzialmente, la propria prestazione.

Tuttavia, l'acquirente che non ha corrisposto il prezzo convenuto o parte di esso, è tenuto a corrisponderlo nella misura equamente liquidata dal giudice, tenuto conto della svalutazione della moneta.

Art. 2.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la registrazione delle scritture private indicate nell'articolo precedente e stipulate prima della entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, ha luogo senza l'applicazione della soprattassa di tardiva registrazione.

Art. 3.

I termini convenzionali relativi a patti di riscatto in riferimento ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli rivivono per lo stesso periodo previsto dalle parti a cominciare dalla data di entrata in vigore della presente legge ed alle condizioni equitativamente rivalutate dal giudice.

Art. 4.

Sono salvi i diritti dei terzi e gli effetti delle sentenze passate in cosa giudicata alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano dichiarato la nullità degli atti indicati nell'articolo 1, nonchè le transazioni circa gli atti medesimi o la loro nullità.

Si presume la frode per i trasferimenti successivi all' 11 giugno 1949.

Art. 5.

Le disposizioni precedenti non sono applicabili, allorchè negli atti stipulati anche ante-

riormente alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sia parte una organizzazione politica o sindacale del cessato regime fascista.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI.